



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Le procedure di prevenzione incendi

*Dott. Ing. Mauro Malizia
Dirigente dei Vigili del Fuoco*


PREMESSE

Si parlerà delle varie **procedure** del regolamento di **prevenzione incendi**.

L'applicazione **dovrebbe essere uniforme** su tutto il territorio nazionale.

In realtà è possibile imbattersi in **prassi differenti fra i diversi** Comandi VVF.

Quanto di seguito è riferito all'organizzazione adottata presso il **Comando VVF di Chieti** secondo l'esperienza e le interpretazioni ritenute **più aderenti** alla **ratio** della normativa.



PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle **procedure** di prevenzione incendi sono **stabilite** dall'**art. 16 del D.Lgs n. 139/2006** (mod. dal D.Lgs n. 97/2017).

Le procedure **riguardano** le c.d. “**attività soggette**”, quelle ritenute più pericolose e attualmente **individuate con il D.P.R. n. 151/2011**.

I **responsabili delle attività** soggette sono tenuti ad **avviare** tali **procedure** (per attività nuove o in caso di modifica) presso i comandi competenti per territorio.



ATTI "DEFINITIVI"

Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

Sugli **atti "definitivi" non** è possibile opporsi con il **ricorso amministrativo ordinario** (“in opposizione” o “gerarchico”).

È **possibile** il **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica oppure il **ricorso giurisdizionale al TAR**.



IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

([D.P.R. 1/8/2011, n. 151](#), entrato in vigore il **7/10/2011**).

- Tiene conto dell'art.16 co. 1.⁽¹⁾ del [D.Lgs n. 139/2006](#).
- Tiene conto delle esigenze di **semplificazione amministrativa**.
- Tiene conto della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (**S.U.A.P.**), di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160.
- Tiene conto dell'introduzione della **SCIA**⁽²⁾.



¹ L'art. 16 co. 1 del D.Lgs n. 139/2006 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del CNVVF" prevede l'individuazione delle attività soggette a controllo VVF, da emanarsi con dPR a norma dell'art. 17, co. 1, della L. 23/8/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il CCTS-PI.

² Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Con il **vecchio regolamento** non era prevista **nessuna differenza** negli adempimenti per le “attività soggette” (97 attività del D.M. 16/2/1982), a eccezione della validità temporale del CPI.

Il **nuovo regolamento** aggiorna l'elenco delle “attività soggette” (80 attività) introducendo il "**principio di proporzionalità**", individuando 3 categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione, complessità.

Per ogni categoria sono previste **procedure differenziate, più semplici** delle precedenti, in particolare per le attività di cat. A/B.



PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI

✓ **Categoria A:**

- No Esame progetto;
- Sopralluogo a campione (*a richiesta rilascio vvt*).



✓ **Categoria B:**

- Esame progetto;
- Sopralluogo a campione (*a richiesta rilascio vvt*).



✓ **Categoria C:**

- Esame progetto;
- Sopralluogo obbligatorio (*rilascio "CPI"*).



INTRODUZIONE DELLA SCIA - *Art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.*
(come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/7/2010 n. 122).

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato **è sostituito da una segnalazione** corredata da dichiarazioni/attestazioni/asserzioni di tecnici abilitati e idonei elaborati.

S.C.I.A

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L'amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, **entro 60 giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività** e rimozione pericoli, **salvo che, ove possibile, l'interessato conformi** alla normativa **entro un termine fissato (≥ 30 gg).**

MAGGIORI RESPONSABILITÀ DI TITOLARI E PROFESSIONISTI

Nuovo regolamento di prevenzione incendi:

*Semplificazione, meno
ingerenza dello Stato,
facilità per i cittadini*



*Maggiori responsabilità dei
titolari e dei professionisti*

Fondamentale differenza tra nuovo regolamento e precedenti è la **maggior responsabilità** in capo ai cittadini, in particolare ai **professionisti**.

Il professionista “asseveratore” o “certificatore” e i titolari si assumono le responsabilità di **attestare la conformità alle norme** e di **osservare gli obblighi** connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.




MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI



È possibile scaricare la modulistica di prevenzione incendi dal [sito web del comando](#) alla sezione:

Servizi al cittadino > **Modulistica** > Prevenzione incendi



IMPOSTA DI BOLLO⁽³⁾

Le **richieste** devono essere presentate in **bollo** (ove previsto).

Esenti: Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni.

Il bollo è **previsto solo per istanze** volte a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (*es. autorizzazione, rilascio certificati*).



Non è richiesto il bollo su “**Attestazioni di rinnovo**” e “**SCIA**”, considerate **semplici comunicazioni** non contenenti istanze, che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti.

Non è richiesto il bollo sul **Verbale di visita tecnica** (*né sulla richiesta*), e sul **CPI** (*rilasciato obbligatoriamente e non su istanza*).

³ Il regime dell'imposta di bollo coi procedimenti di p.i. è stato chiarito con [nota DCPREV prot. n. 5307 del 19/4/2013](#).

VERSAMENTI



I **versamenti** per i servizi a pagamento presso il Comando di Chieti possono essere effettuati mediante:

- ✓ **C/C postale n. 167668** intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Chieti.**
- ✓ **Bonifico bancario** alle seguenti coordinate **IBAN:**
IT 34 U 07601 15500 000000167668 (comunicare il CRO).



Non sono previste esenzioni⁽⁴⁾ (Ad oggi il D.M. di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs n. 139/2006, che doveva individuare le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabilire i corrispettivi per i servizi, non è stato ancora emanato).

⁴ L'art. 35 lett. r) del D.Lgs n. 139/2006 ha abrogato l'art. 1 della L. n. 966/65 (servizi a pagamento del C.N.VV.F.), che prevedeva, tra l'altro "... Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato."

TECNICO ABILITATO E PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Come previsto dal D.M. 7/8/2012, al fine di una maggiore semplicità e controllo, è **indicata esplicitamente la qualifica professionale** per la firma.⁽⁵⁾



- **Tecnico abilitato**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- **Professionista antincendio**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

⁵ *Tecnico abilitato o professionista antincendio come definiti all'art. 1 co. 1 lett. b, c del D.M. 7/8/2012.*


PROCEDURE DEL D.P.R. N. 151/2011

Procedura	Cate- gorie	DPR n. 151/2011	DM 7/8/2012
Valutazione del progetto	B/C	art. 3	art. 3
SCIA	A/B/C	art. 4	art. 4
Attestazione di rinnovo	A/B/C	art. 5	art. 5
Deroga	A/B/C	art. 7	art. 6
Nulla osta di fattibilità	B/C	art. 8	art. 7
Verifica in corso d'opera	A/B/C	art. 9	art. 8

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

(Rif. art. 3 [DPR 151/2011](#) - art. 3 [DM 7/8/2012](#))

I responsabili delle attività di **cat. B/C** devono presentare la **domanda di valutazione del progetto** mod. PIN1-2012 di:



- ✓ **nuove** attività;
- ✓ **modifiche** di attività esistenti con “**aggravio di rischio**”.

Allegati:

- Documentazione conforme all'**all. I** al [DM 7/8/2012](#) a firma di **tecnico abilitato**;
- Attestato del versamento.

VALUTAZIONE PROGETTO - COPIE DA ALLEGARE

In caso di presentazione della domanda di valutazione progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia.




La **documentazione tecnica allegata** (*relazione tecnica e elaborati grafici*) **deve essere presentata in singola copia**, che rimarrà agli atti del Comando.



PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE

In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il **progetto da sottoporre a valutazione** deve riferirsi alle sole attività di **cat. B e C**.



La presenza di **attività di cat. A** deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Non deve essere effettuato il versamento per attività di **cat. A**.



TERMINI DI CONCLUSIONE ⁽⁶⁾

Il termine di conclusione è fissato in **60 giorni**.



Con il vecchio regolamento il termine era fissato in 45 giorni prorogabile, in caso di situazioni complesse, al 90° giorno previa comunicazione all'interessato.

Non è **previsto** il c.d. “**silenzio-rifiuto**”.



A differenza del vecchio regolamento (art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98) che intendeva il progetto respinto ove il comando non si esprimeva nei termini prescritti.

⁶ Art. 3 co. 3 del DPR n. 151/2011.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO⁽⁷⁾



Il Comando comunica al richiedente:

- ***L'oggetto del procedimento (valutazione del progetto) e i termini di conclusione (60 giorni).***
- ***Il responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale (di norma il Comandante Provinciale).***
- ***Il responsabile dell'istruttoria tecnica (un funzionario tecnico).***
- ***L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti (l'Ufficio prevenzione incendi).***
- ***Il Num. Pratica e PIN per consultare il procedimento sul web.***

⁷ *Ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241.*

CONSULTAZIONE DELLO STATO DEL PROCEDIMENTO

Alla sezione [‘Prevenzione incendi’](#) del sito, cliccando su [consultazione stato della pratica](#) sarà visualizzata la maschera di inserimento di **Numero pratica** e **PIN** forniti sulla comunicazione di avvio del procedimento.

PREVENZIONE INCENDI
ON-LINE



* campi obbligatori

Numero pratica *	<input type="text"/>	
Pin *	<input type="text"/>	
Comando *	CHIETI <input type="button" value="v"/>	

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE



*Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è, se non diversamente specificato, il **Comandante Provinciale**, figura dotata dell'autorità necessaria per la gestione e il governo di ogni fase procedimentale.*

*Il Comandante è altresì il **responsabile per l'adozione del provvedimento finale** ai sensi dell'art. 6 lett. e) della legge n. 241/90.*

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA



*In base agli impegni che caratterizzano le precipue responsabilità dirigenziali, il **Comandante non avrà un diretto e personale coinvolgimento nell'espletamento della fase istruttoria tecnica delle pratiche a cui sovrintendono le altre figure professionali del Comando.***

*L'incarico di **responsabile dell'istruttoria tecnica** è conferito dal Comandante, all'atto della ricezione della richiesta, in modo casuale, tra il personale idoneo e secondo criteri di rotazione.*

*A garanzia di trasparenza e imparzialità, **non sono previsti automatismi** (es. su base territoriale, incarichi precedenti, ecc.) nell'assegnazione degli incarichi.*

DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA ⁽⁸⁾

In caso di **documentazione** ritenuta **non esauriente**, il Comando può richiedere la **documentazione integrativa entro 30 giorni**.

In attesa della ricezione di tale documentazione, il **termine** per la conclusione del procedimento (*60 giorni*) è **interrotto**.



Nella nota inviata dal Comando si precisa che:

La documentazione richiesta deve pervenire entro 15 giorni dalla data di invio della comunicazione del Comando. In assenza di riscontro, dopo il suddetto termine il progetto è esaminato sulla base di quanto presente agli atti.

⁸ Art. 3 co. 3 del DPR 151/2011.

PREVISIONE DI PARERE CONTRARIO

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza



*In caso di “**parere contrario**” è inviata preventivamente una comunicazione informando ai sensi dell'**art. 10 bis** della **Legge n. 241/1990**, che sussistono motivi ostativi (elencati) all'accoglimento della domanda.*

*Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, **entro 10 giorni**, che saranno valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.*


*I **termini di conclusione** del procedimento (che è sospeso) **iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni.***

SCIA

(Rif. art. 4 [DPR 151/2011](#) - art. 4 [DM 7/8/2012](#))

A lavori ultimati deve essere presentata, prima dell'esercizio dell'attività, la **SCIA**, redatta secondo il mod. PIN 2-2014, allegando:

- ✓ **Asseverazione** mod. PIN 2.1-2014, a firma di **tecnico abilitato**, attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi;
- **Documentazione** conforme all'all. II al [DM 7/8/2012](#) (*cat. B/C*);
- **Documentazione** conforme all'all. I b) al [DM 7/8/2012](#) (*cat. A*);
- ✓ Attestato del versamento.



MODIFICHE SOSTANZIALI “SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO”



In caso di modifiche “sostanziali”, ma che **senza aggravio** delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio⁽⁹⁾, si può presentare direttamente una nuova SCIA, **senza necessità di “esame progetto”**⁽¹⁰⁾ (cat. B/C):

- *Modifiche di lavorazione o di strutture;*
- *Nuova destinazione dei locali;*
- *Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose;*
- *Ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.*

⁹ Modifiche tali da richiedere la presentazione di nuovo esame progetto ai sensi dell’**art. 3 co. 1** del DPR n. 151/2011.

¹⁰ Ai sensi dell’**art. 4 co. 6** del DPR n. 151/2011, e ricomprese nell’**All. IV** del DM 7/8/2012.

ADEMPIMENTI DEL COMANDO

Il Comando verifica la completezza formale (*dell'istanza, documentazione e allegati*) e ne **rilascia ricevuta** (*in caso di esito positivo*) che **è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività** ai soli fini antincendio.



*La ricevuta è rilasciata, verificata la completezza formale, **contestualmente** alla presentazione della SCIA.*

<i>Spazio riservato al Comando Provinciale</i>	
RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA	
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto _____	
addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio	
Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.	
Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il	
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.	
Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini	
della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.	
Data ____/____/____	Firma _____

VISITE TECNICHE

Il sopralluogo (*o visita tecnica*) da parte del Comando per accertare il rispetto delle prescrizioni previste e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio deve essere **effettuato entro 60 giorni**.⁽¹¹⁾

La visita tecnica è:

- **obbligatoria** per attività di **cat. C**
- **a campione** per **cat. A/B**



Visita tecnica obbligatoria



Visita tecnica a campione

¹¹ Qualora il sopralluogo debba essere effettuato nell'ambito di **organi collegiali** (es. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

SCIA - CATEGORIE C



Entro **15 giorni** dall'effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il

Comando invia **solamente** all'**interessato** il **"C.P.I."**:

"Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - Certificato di prevenzione incendi".

The image shows a formal document from the Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, Ufficio Prevenzione Incendi. The document is titled 'Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - Certificato di Prevenzione Incendi'. It contains fields for 'Pratica n.' and 'A', and an 'OGGETTO' section. The main body of the document contains a declaration of compliance with fire safety regulations, signed by the 'IL COMANDANTE (MALIZIA)'. At the bottom, there is contact information for the Ascoli Piceno office.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Pratica n. _____ A _____

OGGETTO: _____ - Attività _____, sita in _____
Attività individuate ai punti _____ dell'allegato I al D.P.R. 1.8.2011 n.151.

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
Certificato di Prevenzione Incendi**

Con riferimento alla visita tecnica effettuata a seguito della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, acquisita al prot. n. _____ del _____,

- visto il progetto approvato con nota prot. n. _____ del _____,
- visto l'esito della visita tecnica di controllo effettuata dal Funzionario incaricato in data _____;
- esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto,

si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, ove applicabili, nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio), nonché nell'art. 6 del DPR n. 151/2011.

Si precisa inoltre che ricorre l'obbligo di presentare attestazione di rinnovo periodico antincendio secondo le modalità riportate all'art. 5 del medesimo D.P.R. n.151/2011 entro il _____.

Il Funzionario incaricato: _____ IL COMANDANTE (MALIZIA)

63100 Ascoli Piceno - via del Commercio, 48 - tel: 0736 353247 - web: www.vigilfuoco.it/0736/ascolipiceno
pec: com.ascalipiceno@cert.vigilfuoco.it - email: comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it

NUOVA VALENZA DEL C.D. “CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI”

- ✓ Non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato;
- ✓ Non ha validità temporale;
- ✓ Assume la valenza di “*attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio*”.



*Il CPI è inviato **solamente** all'interessato, senza comunicazione a altri enti (in precedenza era prassi inviare la nota per conoscenza anche al Comune).*

SCIA - CATEGORIE A/B

Il Comando effettua **controlli a campione** su attività in cat. A/B, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.P.R. 151/2011, secondo direttive ministeriali.



Il **numero minimo** di controlli da effettuare è **stabilito** da **disposizioni ministeriali** (8% negli ultimi anni).

Come indicato con note ministeriali, i controlli disposti ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006 e riguardanti le attività in cat. A e B sono validi anche ai fini delle verifiche a campione se sono effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A.

VERBALE DI VISITA TECNICA

A seguito del controllo è redatto il **verbale di visita tecnica**.



Il Comando redige il verbale, oltre che per att. cat. A/B, anche per att. cat. C).

Solo a richiesta dell'interessato è rilasciata copia del **verbale di visita tecnica** per att. di cat. A/B.

La richiesta può essere **formulata** contestualmente durante **il sopralluogo** barrando l'**apposita opzione**.


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Pratica n. _____

VERBALE DI VISITA TECNICA
ai sensi dell'art. 4 DPR 151/2011 a seguito di presentazione di SCIA

Il sottoscritto _____, in servizio presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, a seguito di presentazione di SCIA in data _____ prot. n. ____, ha effettuato un controllo in data _____, presso l'attività _____ sita nel Comune di _____, via _____, con Sede Legale nel Comune di _____, via _____ n. ____, e-mail, pec _____.

Al sopralluogo era presente:

Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____,
documento di identità _____ rilasciato da _____, il
_____, Tel. _____.

ESITI DELLA VISITA TECNICA

A seguito del controllo condotto e vista la documentazione in atti si rileva quanto segue:

Le attività incluse nell'Allegato I al D.P.R. 151/11, relativamente alla SCIA presentata, sono:

Che sono rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa di Prevenzione Incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al:

progetto approvato prot. n. _____ del _____;
ovvero (per cat. A) documentazione tecnica presentata prot. n. _____ del _____;

NOTE: _____

Le seguenti difformità o carenze (anche documentali) : _____

63100 Ascoli Piceno - via del Commercio, 48 - tel: 0736 353247 - web: www.vigilfuoco.it www.112.it www.119.it www.115.it
pec: com.ascalipiceno@cert.vigilfuoco.it - email: comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it

NESSUNA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO



*Trattandosi di comunicazione senza istanze **non è comunicato l'avvio del procedimento**. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione quale titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai fini antincendio.*

*Per **cat. A/B**, fermo restando il rispetto del minimo stabilito da disposizioni ministeriali, **le attività sono sottoposte a visita tecnica**, secondo le indicazioni ministeriali, **compatibilmente con la possibilità di espletamento entro 60 giorni**.*

***L'incaricato**, effettuato il sopralluogo, **redige il verbale di visita tecnica**. Il Comando rilascia copia del **verbale di visita tecnica per att. A/B solo su richiesta dell'interessato**.*

BAD PRACTICE

*La ricevuta **non** viene **rilasciata contestualmente** alla presentazione della SCIA.*

*Il controllo **non** si limita alla **completezza formale** ma entra nel merito della pratica **ritardando** il rilascio della **ricevuta**.*


*Nonostante la SCIA sia una semplice segnalazione **viene avviato il procedimento** comunicando i relativi dati.*

*Il procedimento può addirittura inibire il rilascio della ricevuta e concludersi con un **“parere contrario al rilascio della SCIA”**.*

Le attività di cat. A/B sono sottoposte a visita tecnica effettuando sopralluoghi oltre 60 giorni, superando i limiti minimi dei controlli a campione fissati da disposizioni ministeriali.

SCIA - ESITO NEGATIVO [1/3]

Per tutte le "attività soggette" (**cat. A/B/C**), in caso di accertata **carenza dei requisiti** e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire secondo **2 possibilità**:



– Adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;

– Ove possibile fissa un termine fino a **45 giorni** per conformare l'attività alla normativa antincendio.⁽¹²⁾



¹² Procedura di norma più utilizzata presso il Comando.

SCIA - ESITO NEGATIVO [2/3]



*Il Comando a seguito di visita tecnica, **comunica** che è stata riscontrata la **mancanza di requisiti di sicurezza antincendio** per i quali sono impartite prescrizioni.*

*Il responsabile dell'attività è invitato all'**adempimento entro un termine fino a 45 giorni** decorsi i quali è effettuata una nuova visita tecnica per accertare il rispetto delle prescrizioni impartite.*

*Per consentire la prosecuzione dell'attività **nelle more** dell'adeguamento, potrà essere prescritto di **adottare eventuali specifiche misure** (es. immediata rimozione di eventuali pericoli, restrizioni operative, eventuali ulteriori obblighi gestionali).*

SCIA - ESITO NEGATIVO [3/3]



Decorso il termine è effettuata una nuova visita tecnica comunicando che è stata accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività che vengono elencati.

In tal caso, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151/2011 il responsabile dell'attività è diffidato a non dare prosecuzione all'attività richiamando quanto comunicato nell'ambito della procedura prevista dal [D.lgs. n. 758/1994](#) (in caso di luogo di lavoro).

La nota, ai sensi degli artt. 16 co. 5 e 19 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006 è inviata a Prefettura e Comune ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

COME È STATO SEMPLIFICATO L'ASPETTO AUTORIZZATORIO

	Vecchio Regolamento	Nuovo Regolamento
1) Pre-sentazione	Il cittadino chiede il rilascio del CPI e presenta la DIA che costituisce autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa del sopralluogo VVF.	Il cittadino presenta la SCIA che costituisce autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività.
2) Sopralluogo VVF	I VVF eseguono sempre il sopralluogo e rilasciano il CPI che costituisce autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività.	I VVF eseguono eventuale sopralluogo (<i>obbligatorio solo per cat. C</i>) e redigono verbale di visita tecnica . Per cat. C tale verbale è detto "CPI", e viene inviato al cittadino.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il Capo II del [D.Lgs. n. 758/1994](#) prevede una causa speciale di **estinzione** dei **reati di tipo contravvenzionale** in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, per le **norme** di cui all'**allegato I**⁽¹³⁾.



L'estinzione è collegata al verificarsi di **2 successivi eventi**:

- **Adempimento** della prescrizione impartita.
- **Pagamento** di una somma pari a 1/4 del massimo.

¹³ Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p..

DETTAGLI DELLA PROCEDURA

- L'**organo di vigilanza** (l'VVF per la prevenzione incendi) accertata una violazione impartisce apposita **prescrizione** fissando un **termine** per l'adempimento.

*Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte **specifiche misure** per far cessare immediatamente il pericolo.*

*Il **termine** può essere prorogato, a richiesta e in casi complessi, sino a 6 mesi, con provvedimento motivato comunicato al PM.*

*Se per **specifiche circostanze giustificative non imputabili al contravventore**, questo non ha potuto provvedere a regolarizzare nei 6 mesi, il termine è prorogabile una sola volta per altri 6 mesi.*

- L'organo di vigilanza invia al PM la **comunicazione di reato**.

- Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è **sospeso** sino alla verifica dell'organo di vigilanza.

La sospensione non pregiudica il potere del PM di richiedere l'archiviazione, disporre o compiere atti investigativi urgenti, chiedere il sequestro probatorio, così come non impedisce il ricorso all'incidente probatorio.

- L'organo di vigilanza **verifica entro 60 giorni** dalla scadenza del termine di adempimento. Si può verificare:
 - **Puntuale adempimento**: il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda. L'organo di vigilanza comunica al PM adempimento e pagamento con **estinzione** della contravvenzione; il PM chiede al GIP l'archiviazione;
 - **Mancato adempimento**: l'organo di vigilanza dà comunicazione al PM e al contravventore entro 90 giorni dal termine fissato, e il procedimento penale riprenderà il suo corso.

CONTRAVVENZIONI PIÙ RICORRENTI ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 IN FASE DI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Violazione dell'art. 46, co. 2: *Omessa adozione di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori relativamente alla:*

- *Mancata attuazione di prescrizioni imposte dal Comando VVF (con progetto approvato o a seguito di sopralluogo).*
- *Mancato rispetto delle disposizioni contenute sulla regola tecnica ...*

(punito dall'art. 55 comma 5 lett. c con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.315 a 5.699 €).

Violazione dell'art. 64, co. 1 lett. a: *Il luogo di lavoro non è conforme ai requisiti di cui all'art. 63, co. 1 per la mancanza di requisiti indicati nell'Allegato IV:*

Vie e uscite di emergenza non sgombre... o con altezza inferiore a m 2,0 e/o larghezza minima non conforme... uscite di emergenza non dotate di porte apribili nel verso dell'esodo... porte delle uscite di emergenza chiuse a chiave... vie e uscite di emergenza non dotate di illuminazione di sicurezza... mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei... o non mantenuti in efficienza e controllati... ecc.

(punito dall'Art. 68 co. 1 lett. b⁽¹⁴⁾ con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.261 €).

¹⁴ *Ai sensi dell'art 68 co. 2 la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, p.ti da 1.1 a 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, da 6.1 a 6.6, è considerata un'unica violazione. L'organo di vigilanza deve precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.*

MANCATA PRESENTAZIONE DI SCIA O RINNOVO

Con la **revisione** del **D.lgs n. 139/2011** operata dal D.Lgs n. 97/2017, in particolare dell'**art. 20** (*Sanzioni penali e sospensione dell'attività*) è stato chiarito che l'**omessa presentazione** della **SCIA o** della “richiesta di **rinnovo** periodico della conformità antincendio” per **tutte le “attività soggette”** (di cat. A, B e C del DPR n. 151/2011) è **punita** con l'**arresto** sino ad un anno o con l'**ammenda** da 258 a 2.582 euro.

Sono state in tal modo **superate** quelle **controversie** che avevano generato interpretazioni molto diverse a livello locale tra i vari Comandi VVF e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro.

PROCEDURE DI COMUNICAZIONE DI REATO

Per la mancata presentazione di SCIA o rinnovo (*per i “luoghi di lavoro”*) di cui all’**Art. 20 co. 1** del D.Lgs 139/2006 si può ritenere **non applicabile** la procedura del **D.Lgs. n. 758/1994**.

Infatti sono soggetti a tale procedura i reati compresi nell’all. I del D.Lgs n. 758/94, nonché ai sensi dell’**art. 301** del **D.Lgs n. 81/2008**, le **contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro** previste dal D.Lgs n. 81/2008 e da **altre disposizioni** aventi forza di legge.

... segue

Poiché l'estensione sulle procedure del D.Lgs n. 758/94 prevista dall'art. 301 del D.Lgs n. 81/2008 è riferita alla "salute e sicurezza sul lavoro", si può ritenere non applicabile ai casi di mancata presentazione di **Scia** o **Rinnovo**, che **sono "procedure" del regolamento** di prevenzione incendi.

Pertanto **anche per i luoghi di lavoro**, si ritiene che possa applicarsi la **comunicazione di reato** al PM ai sensi dell'**art. 347 c.p.p.** senza avviare la procedura di cui al D.Lgs n. 758/94.

In ogni caso possono essere rinvenute, **a livello locale**, anche **altre interpretazioni diverse**.

ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DELLA SCIA O RINNOVO

Le **pene** previste in tal caso dall'**art. 20 co. 2**⁽¹⁵⁾ del [D.lgs. 139/06](#), sono rappresentate dalla **reclusione** e **multa**.


Si tratta pertanto di un **delitto, reato più grave** di quelli contravvenzionali (*puniti con arresto o ammenda*) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

¹⁵ **Art. 20 co. 2** del D.Lgs 139/06 - *Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **attesti fatti non rispondenti al vero** è punito con la **reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 € a 516 €**. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.*

DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Il **reato** è qualsiasi fatto illecito per cui è prevista una **sanzione penale** (*ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda*). Si suddividono in:

- **Delitti**: reati **più gravi** per i quali sono stabilite le pene dell'*ergastolo, reclusione e multa*.
- **Contravvenzioni**: reati **meno gravi** per i quali sono stabilite le pene dell'*arresto e ammenda*.



SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

L'art. 20 co. 3⁽¹⁶⁾ del D.lgs. 139/2006, prevede che il **Prefetto** possa disporre la **sospensione dell'attività** nelle ipotesi di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI.

¹⁶ **Art. 20 co. 3** del D.Lgs 139/06 - *Sanzioni penali e sospensione dell'attività: Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere:*

- *il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi;*
- *i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ...*

La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

INADEMPIMENTO DI PRESCRIZIONI

L'art. 19 co. 3⁽¹⁷⁾ del [D.lgs. 139/2006](#), prevede, in caso di inadempienze, l'**obbligo di comunicazione al Sindaco e al Prefetto** da parte dei Comandi sull'esito dei controlli di prevenzione incendi.

In talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di provvedimenti di **sospensione dell'attività**.

Il potere di sospensione del Prefetto non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

¹⁷ **Art. 19 co. 3** del D.Lgs 139/06 – *Vigilanza ispettiva: Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, di urgenza per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.*

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO

(Rif. art. 5 [DPR 151/2011](#) - art. 5 [DM 7/8/2012](#))

I responsabili delle attività di **cat. A/B/C** inviano l'**attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

Il **Comando rilascia contestuale ricevuta** dell'avvenuta presentazione.



Anche per le **attività di cat. C**, non occorre più rinnovare il C.P.I. (che non ha scadenza).

È improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO - MODALITÀ DI RICHIESTA

È presentata prima della scadenza, con mod. PIN 3-2014, allegando:

- **Asseverazione** mod. PIN 3.1-2014 attestante funzionalità e efficienza impianti di protezione attiva (*escluse attrezzature mobili*) e prodotti e sistemi per protezione passiva, resa da **professionista antincendio**;
- Eventuale documentazione ai fini delle “**modifiche non sostanziali**” di cui all’**art. 4, co. 8**⁽¹⁸⁾ del [DM 7/8/2012](#).
- Attestato del versamento.



*Non occorre la perizia giurata ma **asseverazione**;*

Non occorre allegato dichiarazione “situazione non mutata”⁽¹⁹⁾.

¹⁸ Modifiche considerate “non sostanziali” e non ricomprese nell’All. IV del DM 7/8/2012.

¹⁹ Nell’attestazione è contenuta la dichiarazione sull’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO *(procedure del Comando)*



*Trattandosi di comunicazioni non contenenti istanze, **non occorre comunicare l'avvio del procedimento.** Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione **rilasciata contestualmente.***

*Oltre alla verifica della completezza formale della dichiarazione e della documentazione prevista dall'art. 5 del DM 7/8/2012, è in genere effettuato anche un **controllo di merito** sull'intera pratica da parte del personale tecnico, **assicurando** comunque il **rilascio contestuale** della ricevuta dell'avvenuta presentazione.*

BAD PRACTICE

La ricevuta non viene rilasciata contestualmente alla presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico.

Il controllo non si limita alla completezza formale ma entra nel merito della pratica ritardando il rilascio della ricevuta.

Nonostante si tratti di semplice attestazione viene avviato il procedimento comunicando i relativi dati.

Il procedimento può addirittura inibire il rilascio della ricevuta e concludersi con un “parere contrario al rinnovo...”.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO - PERIODICITÀ

- **5 anni** per tutte le attività ad esclusione di:
- **10 anni** per le att. n. **6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77**, per le quali si presume la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

N.	ATTIVITÀ
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7	Centrali di produzione idrocarburi liquidi e gassosi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/79, n. 886 e al D.Lgs 25/11/96, n. 624
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m



Non più scadenze una tantum. L'attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le "attività soggette".

ATTESTAZIONE TARDIVA DI RINNOVO

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottintendere:⁽²⁰⁾

- **temporanea interruzione** dell'attività;
- esercizio dell'attività in **violazione** all'art. 5 del DPR 151/2011.

Da un **punto di vista penale**, il Comando può accertare tramite visita tecnica (*art. 19 del d.lgs. 139/2006*) e senza oneri per l'utente, se sussistono violazioni penali.

Da un **punto di vista amministrativo**, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (*5 o 10 anni*) della originaria presentazione della SCIA.

²⁰ Secondo l'interpretazione fornita con nota DCPREV prot. n. 5555 del 18 aprile 2012.



GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO

- ✓ Modifiche **“non sostanziali”** → *Attestazione di rinnovo periodico*
- ✓ Modifiche **“con variazione”** delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio → *Nuova SCIA*
- ✓ Modifiche **“con aggravio”** delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio → *Nuovo Esame progetto*

GESTIONE DELLE MODIFICHE - RIEPILOGO

<p>Modifiche “non sostanziali”: Attestazione di rinnovo periodico</p>	<p>Art. 4 co. 8 del D.M. 7/8/2012. Modifiche non ricomprese all'art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7/8/2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.</p>
<p>Modifiche “con variazione” di rischio: Nuova SCIA</p>	<p>Art. 4 co. 6 del D.P.R. 151/2011. Obbligo di presentare nuova SCIA quando vi sono modifiche di lavorazione o strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Nell'allegato IV al D.M. 7/8/2012 sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.</p>
<p>Modifiche “con aggravio” di rischio: Nuovo Esame progetto</p>	<p>Art. 3 co. 1 del D.P.R. 151/2011. Obbligo di richiedere l'esame dei progetti per modifiche che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.</p>

ELIMINAZIONE DI “ATTI” PRIMA E DOPO LA SEMPLIFICAZIONE



Comunicazione
avvio procedimento

Comunicazione Esito

	<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>	<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>
“Esami progetto”	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Nota + elaborati vistati</i>	<i>Solo Nota</i>
“Sopralluoghi”	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>CPI + p.c. al Comune</i>	<i>Solo cat. C⁽²¹⁾ Esito negativo⁽²²⁾</i>
“Rinnovi”	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>

²¹ In caso di sopralluogo per cat. A/B il Comando rilascia copia del verbale di visita tecnica solo su richiesta.


²² In caso di inadempimento di prescrizioni al secondo sopralluogo, è inviata la nota ai sensi degli art. 16.5 e 19.3 del D.Lgs n. 139/2006 alla Prefettura e al Comune ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

DEROGA

(Rif. art. 7 [DPR 151/2011](#) - art. 6 [DM 7/8/2012](#))

Le norme di prevenzione incendi sono di tipo "**deterministico-prescrittivo**".

In caso di "impossibilità di ottemperare alle norme", con la deroga è possibile sanare prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un **livello di sicurezza equivalente**.



La procedura è **attuabile** unicamente **per attività, anche non soggette, dotate di regola tecnica.**

(es. locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

MODALITÀ DI RICHIESTA - DEROGA

La **domanda di deroga** è redatta secondo il modello mod. PIN4-2012, e va indirizzata alla Direzione Regionale VVF, tramite il Comando provinciale. Alla domanda sono **allegati**:

- Documentazione conforme all'**allegato I** al [DM 7/8/2012](#), a firma di **professionista antincendio**, integrata da:
 - Valutazione del **rischio aggiuntivo** conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare;
 - Misure tecniche che si ritengono idonee a **compensare il rischio aggiuntivo**;
- Attestato del versamento.

COPIE DA ALLEGARE

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia.



La **documentazione tecnica** (*relazione tecnica e elaborati grafici*) **allegata deve essere presentata in duplice copia.**



ADEMPIMENTI DEL COMANDO E DELLA DIREZIONE REGIONALE

- Entro **30 giorni** il Comando trasmette la domanda (*con una copia della documentazione tecnica allegata*), con il proprio parere, alla Direzione Regionale.
- Entro **60 giorni** dalla ricezione, la Direzione Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale (CTR) di prevenzione incendi, si pronuncia, dandone contestuale comunicazione al Comando e al richiedente.

DEROGA - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L'**impossibilità** di ottemperare alle norme può derivare da:

- **Vincolo esistente** (*non necessita di chiarimenti*).
- **Caratteristica dell'attività** (*oggetto di chiarimenti con Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20 maggio 2010*).

Tra le **caratteristiche** non tecniche devono essere prese in considerazione, tra le altre (*soluzioni architettoniche o tecnologiche innovative, sperimentazione di materiali, problematiche locali, ecc.*), anche quelle di tipo **economico**.

Il **difetto di motivazione non** può da solo comportare il **rigetto**.


NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)

(Rif. art. 8 [DPR 151/2011](#) - art. 7 [DM 7/8/2012](#))



Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento.

I responsabili delle attività di **cat. B/C** possono richiedere l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.



Alla richiesta mod. PIN 5-2012 è **allegata**:

- ✓ Documentazione conforme all'**allegato I** al [DM 7/8/2012](#), relativa agli aspetti oggetto del parere, a firma di **tecnico abilitato**;
- ✓ Attestato del versamento.

Termini: 30 giorni

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

(Rif. art. 9 [DPR 151/2011](#) - art. 8 [DM 7/8/2012](#))



Procedimento volontario non previsto nel vecchio regolamento.

I responsabili delle attività di **cat. A/B/C** possono richiedere visite tecniche da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Alla richiesta mod. PIN 6-2012 è **allegata**:

- ✓ Documentazione relativa agli aspetti oggetto della domanda, a firma di **tecnico abilitato**;
- ✓ Attestato del versamento.



Termini: 30 giorni

VOLTURE

(Rif. art. 9 [DM 7/8/2012](#))

I titolari che succedono nella responsabilità delle attività di **cat. A/B/C** comunicano al Comando la relativa variazione con dichiarazione mod. PIN 7-2012 attestante:

- Impegno a osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività;
- L'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato al Comando.



NORME TRANSITORIE

ATTIVITÀ NUOVE E ESISTENTI

DPR n. 151/2011 - **Art. 11, co. 4:** ⁽²³⁾

I responsabili delle **nuove attività** introdotte all'[Allegato I](#), **esistenti** al 22/9/2011, devono presentare la **SCIA** entro il **7/10/2017**.

Le **attività esistenti** in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono presentare l'**Attestazione di rinnovo** periodico di conformità antincendio.

²³ Modificato dall'Art. 38 del D.L. 21/6/2013, n. 69 e dalla legge 27/2/2017 n. 19 ("Milleproroghe 2016").

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI UNA TANTUM

Le attività di cui all'art. 5 co. 2 (*n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77*), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini dall'entrata in vigore del regolamento (*7/10/2011*):

- Entro **6 anni** per le attività con CPI u.t. rilasciato antecedentemente al 1/1/1988 (*entro il 7/10/2017*);
- Entro **8 anni** per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/1988 e il 31/12/1999 (*entro il 7/10/2019*);
- Entro **10 anni** per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/2000 e la data di entrata in vigore del regolamento (*entro il 7/10/2021*).

FINE

mauro.malizia@vigilfuoco.it